

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE CHE ASSUMANO PERSONALE FEMMINILE**

### **ART.1 - Oggetto dell'iniziativa**

#### *Comma 1*

La Comunità Montana concede contributi alle imprese che provvedano all'assunzione a tempo indeterminato di personale femminile, ovvero alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato e del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato a tempo indeterminato di personale femminile, secondo le priorità indicate al successivo art.3 comma 3.

Vengono esplicitamente escluse dal beneficio del contributo le assunzioni di personale legato da rapporto di parentela con il titolare nel caso di ditta individuale, con il legale rappresentante, con gli amministratori e/o soci, nelle altre forme di impresa, dell'azienda richiedente nei limiti di seguito indicati:

- esclusi i parenti entro il 2° grado e gli affini entro il 3° grado

Sono esclusi altresì dal campo di applicazione del presente avviso:

- i casi di riassunzione di persone già dipendenti a tempo indeterminato per almeno sei mesi della medesima azienda, con la quale il rapporto di lavoro sia cessato da meno di 180 giorni, ad eccezione delle riassunzioni di persone disabili per le quali sia stato espresso motivato diverso parere del Comitato tecnico di cui all'art.6, comma 3, del D.lgs. 23 dicembre 1997, n.469 e successive integrazioni e modificazioni;
- i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda e di cessione di ramo di azienda
- i rapporti di lavoro intermittente
- le assunzioni con contratto di apprendistato

#### *Comma 2*

L'ammissione di nuovi soci-lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, all'assunzione di lavoratori subordinati.

### **ART.2 – Beneficiari , limiti assegnazione dei contributi e regime *de minimis*.**

#### *Comma 1*

Beneficiari dei contributi sono le imprese che:

- Sono iscritte alla CCIAA
- Risultano attive al momento della presentazione della domanda di contributo
- possano effettuare assunzioni a norma di legge
- hanno una unità locale (risultante dalla Visura Camerale) nei comuni della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano
- intendono assumere o abbiano assunto in tali unità personale femminile;
- risultino ottemperanti agli obblighi della L.68/99

- risultino ottemperanti agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro

#### Comma 2

Il contributo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore "de minimis" (contenuta nel Regolamento C.E. n. 1998 del 15/12/2006) che in sintesi prevede:

1. il contributo de minimis concesso in applicazione del presente avviso, sommato agli altri contributi eventualmente ricevuti a titolo di de minimis per qualsiasi finalità e obiettivo e da qualsiasi fonte (locale, regionale, nazionale o comunitaria), non dovrà superare € 200.000,00 nel triennio antecedente alla data dell'atto di concessione dei contributi previsto dal presente regolamento. Il periodo dei tre anni viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dell'impresa.

Sono ammesse anche le imprese del comparto della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e il settore del trasporto, con le specificità e limitazioni richiamate nel suddetto Regolamento CE n. 1998 del 15/12/2006.

Al fine della verifica del rispetto della regola *de minimis*, il beneficiario deve presentare specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilando apposito modulo predisposto dalla Comunità Montana.

I contributi concessi sul presente bando **non sono cumulabili** con altri contributi concessi all'impresa per l'assunzione della medesima persona

### **ART.3 - Interventi ammissibili , calcolo del contributo e criteri di priorità**

#### Comma 1

Sono ammissibili a finanziamento le assunzioni effettuate a partire dal 1307.2006 (data di scadenza del precedente Bando) fino alla data di presentazione della domanda sul presente regolamento.

Farà fede la data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato della/e lavoratrice/i.

#### Comma 2

I contributi alle imprese beneficiarie sono così determinati:

- a) il contributo base per n. 1 assunzione a tempo indeterminato e pieno ammonta ad € 5000,00;
- b) nel caso di assunzioni a tempo indeterminato e parziale, il contributo spettante è ridotto proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.

#### Comma 3

Nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti, rispetto alle domande pervenute, per l'erogazione dei contributi nelle misure previste dal precedente comma 2, si seguirà la graduatoria formulata in ordine decrescente sulla base dell'attribuzione dei seguenti criteri e relativi punteggi:

##### 1) età ( in anni compiuti) :

- a) donne ultraquarantenni: punti 3;

##### 2) iscrizione alle liste di mobilità ex L.236/93: punti 0,5;

**3) anzianità di disoccupazione o di iscrizione alle liste di mobilità:**

- a) anzianità superiore ad un anno: punti 1;
- b) anzianità superiore a due anni: punti 1,5;
- c) anzianità superiore a tre anni: punti 2;

**4) disabili iscritte agli elenchi della L.68/99: punti 1**

Si specifica che:

- a) l'età da considerare ai fini di cui sopra è quella posseduta al momento dell'assunzione
- b) l'anzianità di disoccupazione o di iscrizione alle liste di mobilità è quella risultante dai dati dei relativi Centri per l'Impiego

Nei casi di parità di punteggio, si terrà conto in ordine dell':

1. iscrizione alle liste dei disabili ai sensi della Legge 68/99
2. età anagrafica, in ordine decrescente
3. anzianità di disoccupazione o di iscrizione alle liste di mobilità, in ordine decrescente
4. imprese che sono ricorse, negli ultimi due anni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo di cui al presente regolamento, alla CIGS, ex DM 18/12/02 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1 lett. e), per il verificarsi di evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. L'impresa deve in tal caso, documentare l'imprevedibilità dell'evento (causa della crisi), la rapidità con la quale l'evento ha prodotto effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la rilevanza degli effetti scaturenti dall'evento per la gestione e gli equilibri economici aziendali.

**ART.4 – Modalità di presentazione delle richieste di contributo**

*Comma 1*

La richiesta di contributo, da presentare in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, va redatta sull'apposita modulistica predisposta dalla Comunità Montana .

La sottoscrizione della richiesta da parte del legale rappresentante non va autenticata. Può essere apposta in presenza del funzionario dell'Ente ricevente al momento della consegna, oppure, in caso di spedizione a mezzo postale o di consegna da parte di persona diversa dal legale rappresentante, va allegata alla richiesta fotocopia leggibile di documento valido di identità (carta di identità, passaporto, patente) del firmatario legale rappresentante dell'Azienda.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate a

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO

Via s. Allende 1

42035 Castelnovo né Monti RE

Le domande consegnate a mano dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2007.

Le domande inviate a mezzo posta dovranno comunque pervenire al sopraindicato indirizzo **entro la medesima data.**

In caso di trasmissione a mezzo posta va inclusa, come detto sopra, anche una fotocopia leggibile di documento valido di identità del legale rappresentante dell'Azienda firmatario della richiesta di contributo (carta di identità, passaporto, patente).

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta nella modulistica composta dalla dichiarazione *de minimis Allegato A*), documento per indicazione estremi conto corrente bancario *Allegato B*) e D.U.R.C. ai sensi del comma 1175 della Legge finanziaria per l'anno 2007.

#### *Comma 2*

In fase di istruttoria, di cui al successivo art. 6, la C. Montana si riserva di chiedere, in casi particolari, informazioni e chiarimenti relativi alla documentazione presentata. Si riserva inoltre, in sede di liquidazione del contributo, di richiedere, in caso di necessità, nuovamente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del *de minimis*.

### **ART.5 – Risorse disponibili**

#### *Comma 1*

La concessione dei contributi verrà fatta in base alle risorse disponibili per l'anno in corso scendendo nella graduatoria che verrà predisposta dal Nucleo di Valutazione Tecnico di cui al successivo art. 6 ed approvata dalla Giunta della Comunità Montana, fino alla concorrenza dell'importo disponibile.

### **ART.6 – Istruttoria delle domande e formulazione delle graduatorie**

#### *Comma 1*

Le domande pervenute entro la scadenza fissata saranno sottoposte ad istruttoria preventiva da parte del Servizio Attività produttive della C. Montana con particolare riguardo alla verifica dei seguenti elementi:

- a. rispetto del termine di presentazione della domanda
- b. completezza della domanda e dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta in conformità a quanto richiesto nel presente regolamento
- c. sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente regolamento

Di seguito a tale prima verifica le domande verranno presentate ed esaminate per l'istruttoria tecnica amministrativa, ai fini della valutazione sia sull'ammissibilità che sul merito, dal Nucleo di cui al successivo punto .

Tale Nucleo verrà appositamente convocato dalla Comunità Montana e sarà formato da un rappresentante della Provincia di Reggio Emilia del Servizio Attività produttive, un rappresentante della Provincia di Reggio Emilia del Servizio Lavoro e diritti di cittadinanza e dal responsabile del Servizio attività produttive della Comunità Montana.

Tale Nucleo redigerà, sulla base dei criteri e dei contenuti fissati nel presente Regolamento, una proposta di graduatoria delle domande presentate e ritenute ammissibili ed il relativo contributo concedibile, oltre ad indicare le domande non ammissibili con le relative motivazioni.

La suddetta graduatoria verrà sottoposta per l'approvazione e conseguente deliberazione di concessione dei contributi alla Giunta della Comunità Montana entro 60 giorni dalla data di scadenza del presente regolamento.

Entro i successivi 30 giorni il Responsabile del Servizio attività produttive dell'Ente provvederà a dare tempestiva comunicazione agli assegnatari del contributo richiedendo loro di indicare, oltre all'eventuale presentazione di quanto

previsto al precedente art. 4 comma 2, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, eventuali variazioni della situazione dichiarata al momento della presentazione della domanda. Di seguito, ed in caso di situazione **non variata**, il Responsabile provvederà ad adottare apposita determinazione di liquidazione del contributo assegnato. Il responsabile provvederà inoltre a dare comunicazione anche ai soggetti che hanno presentato domande ritenute non ammissibili indicandone la motivazione.

#### **ART. 7 Modalità di pagamento del contributo**

##### *Comma 1*

L'erogazione dei contributi assegnati alle imprese avverrà in un'unica soluzione, previa adozione di determinazione di liquidazione da parte del Responsabile del servizio attività produttive, mediante versamento sul conto corrente bancario che l'impresa avrà indicato nella domanda di ammissione.

##### *Comma 2*

Per i casi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima della liquidazione dei contributi, si procederà al ricalcolo degli stessi applicando quanto previsto al successivo art. 9.

#### **ART.8 – Obblighi dei beneficiari**

##### *Comma 1*

Le aziende beneficiarie del contributo oggetto del presente Bando sono tenute a :

- a) mantenere in forza la lavoratrice assunta, ed in virtù della quale è stato concesso il contributo in parola, per un periodo non inferiore ai 3 anni dalla data di liquidazione dello stesso;
- b) comunicare eventuali variazioni inerenti il rapporto di lavoro oggetto del finanziamento entro 10 giorni dal verificarsi della variazione stessa. In particolare occorre comunicare le dimissioni volontarie, morte, pensionamento o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo della lavoratrice, in virtù della quale è stato concesso il contributo in parola, ai fini dell' applicazione di quanto previsto dal successivo art. 9.

##### *Comma 2*

Le aziende beneficiarie dei contributi sono tenute altresì a fornire alla C. Montana, in caso di richiesta della stessa, informazioni sulla efficienza ed efficacia delle attività finanziate, soprattutto in merito alla situazione occupazionale dei lavoratori interessati, nell'arco di tre anni successivi all'inizio del rapporto di lavoro che ha dato origine al finanziamento. Sono tenute altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito.

##### *Comma 3*

Le aziende beneficiarie sono tenute a consentire gli opportuni controlli della C. Montana sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo, nonché sopralluoghi per la verifica delle attività finanziate. Questi ultimi potranno essere effettuati dalla C. Montana, anche a campione, con la collaborazione dei competenti organi decentrati della Provincia di Reggio Emilia.

## ART.9 – Revoche e sanzioni

### Comma 1

I contributi concessi saranno revocati integralmente nei seguenti casi:

- a) se non vengono fornite le informazioni utili al monitoraggio dell'intervento richieste dalla C. Montana;
- b) in caso di licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nei **tre anni successivi** alla costituzione del rapporto di lavoro;
- c) se da accertamenti effettuati dalle autorità ispettive emerge il mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi interconfederali, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli accordi stipulati a livello aziendale;
- d) comportano inoltre revoca totale, senza pagamento degli interessi legali, i casi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, morte, pensionamento o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo entro 180 giorni dalla data di assunzione salvo sostituzione del dipendente con altro di uguale caratteristiche;
- e) fatte salve le pene previste dall'attuale legislazione per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false attestazioni, i contributi sono integralmente revocati anche qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa.

La **revoca totale** comporta l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente percepito oltre al pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.

I contributi subiranno, invece, una **revoca parziale** qualora il progetto per il quale è stato concesso il finanziamento sia realizzato solo parzialmente rispetto al raggiungimento dello scopo pubblico perseguito dall'intervento: si intendono i casi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, morte o pensionamento o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dopo 180 giorni dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

Nei casi di revoca parziale, l'entità del contributo sarà rideterminata in ragione del rapporto fra la durata del rapporto di lavoro, dalla data di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato fino alla cessazione dello stesso, e la durata di tre anni. La revoca parziale comporta l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente già percepito in eccedenza rispetto a quanto risulta dal ricalcolo di cui sopra.

Il contributo sarà revocato parzialmente anche in caso di variazione in diminuzione dell'orario di lavoro di almeno il 30% rispetto a quello indicato sulla domanda: si provvederà alla revoca parziale in ragione del rapporto tra l'orario su cui è stato calcolato il contributo e l'orario diminuito, per il tempo intercorrente tra la variazione e il termine del periodo di monitoraggio. Non si darà luogo a revoca parziale nel caso in cui i servizi competenti, a cura dell'azienda beneficiaria del contributo, attestino che la riduzione dell'orario di lavoro consegue direttamente ad un peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore disabile o a gravi problemi di natura socio-familiare.

Non si darà luogo alla revoca totale, di cui al comma 1 del presente articolo, né alla revoca parziale quando il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, intervenga dopo 30 mesi dall'assunzione, ovvero nel caso di accertata adesione volontaria alla messa in mobilità ex L. 223/91.